



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

INFORMAZIONE PROVVISORIA N° 3

P.U. 26 febbraio 2015
Presidente: SANTACROCE

Relatore: FUMO
Estensore: FUMO
Ricorrente: SEBBAR
N.R.G.: 48107/2013

P.M.: STABILE (Conf.)

Questione controversa: Se l'aumento di pena irrogato a titolo di continuazione per i delitti previsti dall'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle "droghe leggere", quando gli stessi costituiscono reati-satellite, debba essere oggetto di specifica rivalutazione alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile per tali violazioni in conseguenza della reviviscenza della precedente disciplina determinatasi per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014.

Soluzione adottata: Affermativa

Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., artt. 533, comma 2, 609; cod. pen., art. 81; d.P.R. 9 settembre 1990, n. 309, art. 73

Il Presidente



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

INFORMAZIONE PROVVISORIA N° 4

P.U.: 26 febbraio 2015
Presidente: SANTACROCE
Relatore: BLAIOTTA
Estensore: BLAIOTTA
Ricorrenti: DE COSTANZO
N.R.G.: 11656/2014

P.M.: STABILE (Conf.)

Questione controversa:

Se, a seguito della dichiarazione d'incostituzionalità degli artt. 4-bis e 4-vicies-ter, della legge n. 49 del 2006, pronunciata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 32 del 2014, debbano ritenersi penalmente rilevanti le condotte che, poste in essere a partire dall'entrata in vigore di detta legge e fino all'entrata in vigore del decreto-legge n. 36 del 2014, abbiano avuto ad oggetto sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle solo successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. n. 309 del 1990 nel testo novellato dalla richiamata legge n. 49 del 2006.

Soluzione adottata: Negativa. La Corte ha altresì chiarito che i medicinali (come il nandrolone, oggetto della fattispecie in esame) compresi nella Tabella V introdotta dalla novella del 2014 sono sanzionati ai sensi dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in quanto contengono i principi attivi di cui alle Tabelle da I a IV.

Riferimenti normativi: D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 2, 13, 14, 73; legge 21/02/2006, n. 49, artt. 4-bis, 4-vicies-ter; decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, conv. dalla legge 16/05/2014, n. 79.

Il Presidente



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE PENALI

INFORMAZIONE PROVVISORIA N° 5

C.C.: 26 febbraio 2015
Presidente: SANTACROCE
Relatore: FIDELBO
Estensore: FIDELBO
Ricorrente: JAZOULI
N.R.G.: 22621/2014

P.M.: STABILE (Conf.)

Questione controversa:

1) se per i delitti previsti dall'art. 73 D.P.R. 309 del 1990, in relazione alle droghe c.d. leggere, la pena applicata con sentenza di "patteggiamento" sulla base della normativa dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale debba essere rideterminata anche nel caso in cui la stessa rientri nella nuova cornice edittale applicabile;

2) se sia rilevabile d'ufficio, nel giudizio di cassazione, l'illegalità della pena conseguente a dichiarazione d'incostituzionalità di norme attinenti al trattamento sanzionatorio, anche in caso di inammissibilità del ricorso.

Soluzione adottata:

- 1) Affermativa
- 2) Affermativa

Riferimenti normativi: Cod. proc. pen., artt. 444, 606, 609; d.P.R. 9 settembre 1990, n. 309, art. 73.

Il Presidente

